



OGGETTO: Attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale: sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare cinofile, autorizzate ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, e svolgimento di gare cinofile, autorizzate, rispettivamente, ai sensi dei commi 3 e 4 e del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone, ai fini di efficacia e concreta attuazione alle misure ed alle disposizioni di cui al DPCM del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 e al fine di evitare così il verificarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la sospensione, sino al 3 aprile 2020, dell'autorizzazione ed effettuazione di gare e prove cinofile, autorizzate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993 e dell'attività nelle zone di allenamento, addestramento e svolgimento di gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- articolo 18, commi 1, 3 e 4 della L. R. n. 50/1993;
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;
- DDR n. 4 del 14 gennaio 2020;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGRAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

PREMESSO CHE con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente;

DATO ATTO che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Diretori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

DATO ATTO altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la predetta DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente alle funzioni in materia di caccia e di pesca;

RICHIAMATA la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono, e tra questi è compresa anche la variazione della denominazione della Direzione da Agroambiente, Caccia e Pesca ad Agroambiente, Programmatore, Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, a far data dal 1 ottobre 2019;

VISTE le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e richiamato, a tal fine, quanto disposto al punto 23 della diana richiamata DGR n. 1079/2019;

Tutto ciò premesso,

RITENUTO, altresì, di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;

- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;

- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere con urgenza a disporre, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:

derivanti dall'assemblamento e dalla contiguità tra persone appaiono cogeniti e concreti;

fatto che trattasi di attività che si svolgono su territorio libero e non compartimentato e quindi i rischi connessi e g) del DPCM 8 marzo 2020 e dell'articolo 1, punti 2 e 3 del DPCM 9 marzo 2020, anche in considerazione del risultato rientrare integralmente nel quadro di attività oggetto di sospensione in applicazione dell'articolo 1, lettera

autorizzate ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, che, per le loro caratteristiche intrinseche e le modalità di concreta attuazione, le attività

CONSIDERATO che, per le loro caratteristiche intrinseche e le modalità di concreta attuazione, le attività

regime di sospensione, sempre sino al 3 aprile 2020, di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

ordine al divieto, sino al 3 aprile 2020, di ogni forma di assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché il successivo punto 3 del medesimo articolo, laddove si prevede una modifica ed integrazione al

RICHIAMATO, altresì, ed in particolare, quanto prevede l'articolo 1, punto 2 del DPCM del 9 marzo 2020 in ordine alla

sospensione, sino al 3 aprile 2020, di tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico e privato;

RICHIAMATO, in particolare, quanto prevede l'articolo 1, lettera g) del DPCM del 8 marzo 2020 in ordine alla

contenimento del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio nazionale;

VALUTATI i contenuti prescrittivi e dispositivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, finalizzati al contrasto ed al

sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» in sede di istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni ai

RICHIAMATO il successivo DDR n. 4 del 14 gennaio 2020, con cui si è provveduto ad adottare le Linee di indirizzo n. 1 in materia di gare e prove cinofile, da applicare a cura delle predette Unità Organizzative

gare e prove cinofile per cani da caccia;

- il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di

destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;

- il rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone

del provvedimento dei predetti Direttori;

Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR, che assegna, tra l'altro, alla competenza

Faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in **RICHIAMATO** il DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»; e RICHIAMATO quanto prevede l'articolo 18 della medesima;
VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»»;
VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni»;
RICHIAMATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25". Definizione del modello organizzativo.»;
RICHIAMATA la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25". Definizione del modello organizzativo.»;
RICHIAMATA la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni»;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;
VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2020»;
VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «Legge di stabilità regionale 2020»;
VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «Bilancio di previsione 2020-2022»;
VISTA la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022»;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «Bilancio finanziario e gestionale 2020»;
VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «Directive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022»;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020, la sospensione, complessiva ed incondizionata:
- dell'attività di rilascio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per l'istituzione di zone destinate all'allenamento, all'addestramento ed allo svolgimento di gare di cani da caccia;
- di qualsiasi attività di allenamento, addestramento e svolgimento di gare di cani da caccia nell'ambito delle zone, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;
- dell'attività di rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993, di autorizzazioni per lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia;
- dello svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, già oggetto di precedente autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della L. R. n. 50/1993;

3. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;
4. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
- dr. Gianluca FREGOLENT -

